

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, DEMASI, COZZOLINO,
LAURO Salvatore, DE CORATO, SPECCHIA, VEGAS, D’ONOFRIO,
FUMAGALLI CARULLI, PALUMBO, RONCONI, MONTELEONE,
NOVI, CARUSO, MICELE, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, BOSI,
e LOIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Norme per l’istituzione dello sportello unico
dell’automobilista

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Oltre trenta milioni di automobilisti attendono, in tempi ormai non più procrastinabili, soluzioni concrete ed efficaci ad un sistema di rilascio dei documenti necessari per la circolazione dei veicoli che, ancora oggi, continua ad essere articolato secondo inutili duplicazioni e stressanti *iter* burocratici cui l'utente deve sottostare.

Infatti, la duplicità di accesso configurata infelicemente dal nuovo codice della strada è tale che, per la definizione dei principali adempimenti amministrativi in campo automobilistico, occorre far riferimento a più amministrazioni pubbliche, attraverso una pluralità di passaggi che ingenerano inevitabili sovrapposizioni, duplicazioni, disfunzioni e ritardi: un vero e proprio calvario per l'automobilista, chiamato a compiere ben sei passaggi consecutivi tra Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), ufficio dell'anagrafe, ufficio postale e pubblico registro automobilistico (PRA) per ottenere le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà.

Se ad un sistema cervellotico aggiungiamo anche le difficoltà operative degli uffici provinciali della MCTC a gestire, in tempi anche solo ragionevoli, gli adempimenti amministrativi di propria competenza (immatricolazione del veicolo), il quadro di totale disagio sopportato dal cittadino è completo.

Infatti, come ripetutamente denunciato dagli organi di informazione, questi uffici versano in uno stato di cronica disfunzione, anche per la costante carenza delle necessarie risorse umane, con riflessi negativi sul piano della funzionalità: tempi medi di attesa dai due ai sei mesi per il rilascio della sola carta di circolazione, mero atto certificativo di dati tecnici del veicolo, peraltro già attestati dalle case costruttrici.

Occorre, dunque, provvedere ad una profonda ed urgente azione di riordino e di riorganizzazione dell'attuale assetto procedimentale del settore automobilistico, che assicuri il recupero dei più elevati livelli di funzionalità per un decisivo miglioramento del servizio reso all'utenza.

Disfunzioni e ritardi rispetto ai quali qualsiasi soluzione deve necessariamente fondarsi anche sull'attività di interscambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni interessate, con l'obiettivo di garantire al cittadino, da un lato, di accedere ad un unico ufficio per la definizione delle pratiche automobilistiche di proprio interesse e, dall'altro, di affrancarsi da quegli adempimenti burocratici che possono essere svolti d'ufficio dalle stesse pubbliche amministrazioni, attraverso una più adeguata circolazione delle informazioni già in loro possesso.

È in questo contesto, ed in linea con le soluzioni organizzative di una pubblica amministrazione ispirata ai principi di efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, che la presente iniziativa pone, con estrema urgenza, l'attenzione sulla necessità di individuare presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente pubblico non economico e, quindi, pubblica amministrazione senza fini di lucro, un «polo unico amministrativo» per l'accorpamento dei procedimenti, per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti previsti in campo automobilistico; semplificazione, peraltro, non configurabile presso altri settori istituzionali e, segnatamente, presso gli uffici della MCTC, che gestiscono adempimenti amministrativi del tutto residuali rispetto all'ACI e, soprattutto, in condizioni di ritardo operativo.

La soluzione ha, tra l'altro, il pregio di alleviare la MCTC da una serie di adempimenti di natura prettamente amministrati-

va, che in realtà appesantiscono inutilmente i propri uffici, a svantaggio dei compiti tecnici di essenziale rilievo per la sicurezza della circolazione demandati a tale organismo, i cui adempimenti vengono anch'essi svolti con preoccupanti ritardi e con pregiudizio, quindi, dell'incolumità dei cittadini.

A correzione delle attuali irrazionalità e disfunzioni, il presente disegno di legge prevede l'istituzione dello «sportello unico dell'automobilista» presso gli uffici provinciali dell'ACI, che già da tempo svolgono la funzione di sportelli polifunzionali per il disbrigo delle pratiche amministrative automobilistiche, poichè, oltre agli adempimenti connessi alla registrazione della proprietà dei veicoli, attendono a tutta una serie di ulteriori compiti inerenti la riscossione delle imposte collegate alla presentazione delle predette formalità, il cui gettito annuo, pari ad oltre 1.500 miliardi di lire, è devoluto allo Stato, alle regioni ed alle province.

Del resto, un sistema di registrazione della proprietà dei veicoli - che esiste in ogni Paese ed elevato indice di motorizzazione e rappresenta un presupposto ineliminabile per la certezza delle relazioni giuridico-commerciali in campo automobilistico e per le connesse finalità fiscali e di ordine pubblico - non può essere realizzato se non presso l'ACI, che dispone delle risorse professionali, organizzative ed informatiche necessarie alla gestione di un sistema con i requisiti tipici di pubblicità legale e di garanzia giuridica previsti dal codice civile (articoli 2683 e seguenti).

Ogni altra soluzione appare allo stato irrealizzabile sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista dell'impegno economico e finanziario necessario, a meno di prevedere forme attenuate di registrazione dei veicoli, del tutto inidonee a realizzare le finalità di interesse pubblico previste dall'ordinamento e quindi tali da determinare una situazione di sostanziale paralisi del commercio degli autoveicoli, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico.

L'attuazione dello «sportello unico dell'automobilista» presso l'ACI assicura lo svolgimento, in un unico contesto ed in tempo reale, di ogni adempimento connes-

so alla circolazione dei veicoli, compresa la riscossione di tutte le imposte e degli importi dovuti per le operazioni amministrative relative ai veicoli, nonchè, all'atto della prima registrazione, della tassa automobilistica di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Le norme proposte prevedono, infatti, che presso tale struttura pubblica si svolga un procedimento di registrazione dei veicoli estremamente snello e semplificato, che assolve, in un unico contesto, all'accertamento ed alla attestazione della regolarità dei veicoli sia ai fini della circolazione sia ai fini della pubblicità legale dei diritti sui veicoli stessi.

In tale prospettiva, alla concentrazione di tutti gli adempimenti del settore presso lo «sportello unico dell'automobilista» si aggiunge, nell'ipotesi proposta, la previsione di un nuovo sistema di registrazione della proprietà dei veicoli: il superamento dell'attuale sistema, tuttora disciplinato dalle norme istitutive del PRA risalenti al 1927, è volto a valorizzare la funzione essenziale di tutela dei diritti e a rafforzare la certezza delle relazioni giuridico-commerciali in campo automobilistico, attraverso l'eliminazione di inutili appesantimenti procedurali e documentali e l'introduzione di numerose formalità d'ufficio in luogo di quelle di parte. Ciò impedisce, tra l'altro, qualsiasi possibilità di abuso e di truffa ai danni sia degli acquirenti che dei venditori dei veicoli, i quali, talora, per le incongruenze dell'attuale sistema, o non si vedono registrata la proprietà del veicolo a loro favore o rimangono inconsapevolmente intestatari del veicolo venduto, con tutte le responsabilità che questo comporta sotto il profilo amministrativo e fiscale.

Nello stesso contesto di estrema semplificazione si colloca un'ulteriore rilevante innovazione, introdotta quale corollario indispensabile di un sistema procedimentale unificato e semplificato: la previsione di un unico documento, la «carta del veicolo», contenente sia i dati tecnico-costruttivi che quelli giuridico-patrimoniali del veicolo, con la duplice funzione, quindi, di consenti-

re la circolazione e di attestare con valore legale la proprietà del veicolo, costituendo anche titolo per i successivi trasferimenti di proprietà.

Il disegno complessivo è reso possibile dalla interconnessione telematica della banca dati dell'ACI con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni: in primo luogo con il sistema informativo della MCTC, nel pieno rispetto delle competenze della stessa motorizzazione civile, che si vedrebbe integralmente attribuiti tutti gli emolumenti ed i diritti ad essa spettanti, a fronte, peraltro, di una sostanziale riduzione degli adempimenti di carattere meramente esecutivo che oggi gravano sulle proprie strutture. In secondo luogo con le pubbliche amministrazioni e le autorità comunque coinvolte nei procedimenti di settore (uffici dell'anagrafe, autorità giudiziaria, organi di polizia, eccetera), coerentemente con il progetto di realizzazione della rete informatica unitaria della pubblica amministrazione

La presente proposta prevede, inoltre, la possibilità di attivazione di collegamenti telematici tra il sistema informativo dell'ACI e gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, al fine di ottimizzare l'accesso al servizio da parte degli utenti - grazie anche alla capillare distribuzione di tali strutture sull'intero territorio nazionale - e valorizzare il ruolo e la funzione di assistenza e consulenza svolte in favore degli automobilisti, in un corretto rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione ed operatori privati.

Tali collegamenti assicureranno notevoli benefici agli studi di consulenza automobilistica nella fase di presentazione, anche telematica, delle pratiche, per le enormi potenzialità che il sistema è in grado di sviluppare per rendere un servizio di migliore qualità a favore degli automobilisti che si avvalgono degli operatori professionali del settore.

La proposta consente, quindi, di realizzare immediatamente importanti benefici, sia dal punto di vista delle semplificazioni degli adempimenti procedurali in campo automobilistico, sia in relazione al conseguimen-

to di elevati livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi, a vantaggio degli utenti singoli e degli operatori professionali del settore.

E merita, ancora, di essere sottolineato il fatto che, sul piano finanziario, l'iniziativa che si propone non impone alcun costo aggiuntivo per l'Erario, poichè è in grado di dare vita ad un sistema capace di autofinanziarsi completamente, così come già oggi avviene per il PRA gestito dall'ACI, attraverso gli emolumenti corrisposti dai singoli utilizzatori del servizio, che assicurano la copertura dei costi di gestione del sistema, ivi compresi quelli relativi al personale impegnato ed al funzionamento e sviluppo delle applicazioni informatiche.

Passando all'esame del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i veicoli, ai fini della circolazione, siano registrati presso lo «sportello unico dell'automobilista» istituito presso gli uffici provinciali dell'ACI. Tale registrazione assolve anche alla funzione di pubblicità legale dei diritti sui veicoli prevista dal Libro sesto, Titolo I, Capo III, Sezione I, del codice civile.

L'articolo 2 definisce le competenze dello «sportello unico dell'automobilista», presso il quale sono accorpate tutte le operazioni necessarie alla regolarizzazione del veicolo posto in circolazione. In particolare, lo «sportello unico» attende agli adempimenti in materia di registrazione dei veicoli, di rilascio delle targhe e della «carta del veicolo», di riscossione delle imposte e degli importi connessi alla circolazione ed al possesso dei veicoli, compresa la tassa automobilistica di cui al citato decreto-legge n. 953 del 1982.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del nuovo documento di proprietà e di circolazione: la «carta del veicolo», contenente i dati tecnico-costruttivi e giuridico-patrimoniali del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal codice della strada.

L'articolo 4 dispone la semplificazione delle modalità di presentazione delle pratiche - demandando all'ACI la definizione operativa delle modalità stesse ed in particolare prevede la possibilità per gli utenti di

rivolgersi indifferentemente e senza vincoli di competenza territoriale presso qualsiasi ufficio provinciale dell'ACI e di utilizzare la moneta elettronica per il pagamento delle imposte e degli importi dovuti.

L'articolo 5 disciplina le registrazioni dei veicoli, prevedendo, in particolare, una significativa riduzione dei termini entro cui esse debbono essere richieste (da sessanta a quindici giorni): risulta così assicurato il certo e costante aggiornamento della situazione giuridica dei veicoli, a garanzia delle parti e dei terzi, per la maggiore certezza in ordine ai diritti acquistati o ceduti, e a beneficio dell'Erario, per la certa ed immediata riscossione delle imposte collegate alla registrazione, con un aumento del relativo gettito quantificabile in circa 250 miliardi di lire annui.

L'articolo 5 prevede, inoltre, l'eliminazione di numerosi adempimenti attualmente a carico delle parti, attraverso le comunicazioni inviate dalle pubbliche amministrazioni e dalle Autorità competenti e le richieste inoltrate dai soggetti che, in funzione dell'attività svolta, sono in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione dei veicoli. Si tratta in particolare di: cambi di residenza, perdite di possesso e rientri in possesso dei veicoli, modifiche delle caratteristiche tecniche, cessazioni dalla circolazione per demolizione. In tutte queste ipotesi, inoltre, è previsto che lo «sportello unico dell'automobilista» invii d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo la comunicazione dell'avvenuta registrazione e quanto necessario per l'aggiornamento della «carta del veicolo». Si eliminano così le disfunzioni attuali che comportano duplicazioni di adempimenti a carico degli utenti e si traducono spesso in vere e proprie vessazioni ai danni degli automobilisti, che rimangono responsabili, in particolare agli effetti fiscali, di veicoli dei quali da tempo hanno perso la disponibilità. Analoghe semplificazioni sono previste anche per le ipotesi di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di proprietà e di circolazione o delle targhe, con svolgimento d'ufficio delle rela-

tive registrazioni e degli adempimenti per il rinnovo del documento stesso ed il rilascio delle nuove targhe.

L'articolo 6 prevede che la contabilizzazione ed il versamento delle imposte e degli importi riscossi dallo «sportello unico dell'automobilista» avvenga entro cinque giorni dalla riscossione, mediante accredito su conto corrente degli enti beneficiari (Stato, regioni, province, MCTC).

L'articolo 7 prevede la realizzazione di collegamenti telematici tra la banca dati dell'ACI ed i sistemi informativi della MCTC e delle altre pubbliche amministrazioni, in relazione al coinvolgimento diretto nei procedimenti di settore o ai rispettivi fini istituzionali.

L'articolo 8 prevede la possibilità di attivare collegamenti telematici tra gli archivi magnetici e gli studi di consulenza automobilistica, secondo modalità che saranno stabilite dall'ACI con proprio regolamento, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 9 affida la vigilanza sui servizi erogati dallo «sportello unico dell'automobilista» e sulla gestione della banca dati dell'ACI al Ministero di grazia e giustizia, in quanto istituzionalmente preposto al controllo della registrazione della proprietà dei veicoli, quali beni mobili registrati ai sensi del codice civile e, per gli aspetti di ordine fiscale, al Ministero delle finanze.

L'articolo 10 dispone, infine, l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 - che regola le forme e le modalità per la registrazione della proprietà dei veicoli e che viene sostituito dalla normativa estremamente semplificata prevista dal presente disegno di legge - e delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto incompatibili, e demanda ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, d'intesa con l'ACI, la disciplina di dettaglio delle procedure e delle operazioni previste dal presente disegno di legge, nonchè l'approvazione del modello della «carta del veicolo».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dello «sportello unico dell'automobilista»)

1. È istituito presso gli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) lo sportello unico dell'automobilista.

2. Per poter circolare, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi debbono essere registrati presso lo sportello unico dell'automobilista. Dette registrazioni realizzano la pubblicità legale dei diritti sui veicoli prevista dall'articolo 2683 del codice civile. A tali fini il sistema informativo dell'ACI assegna elettronicamente ad ogni istanza presentata un numero d'ordine progressivo.

Art. 2.

(Competenze dello «sportello unico dell'automobilista»)

1. Sulla base dei collegamenti telematici di cui all'articolo 7, lo sportello unico dell'automobilista attende ai seguenti adempimenti:

a) registrazione degli atti indicati negli articoli da 2684 a 2694 del codice civile, degli atti che costituiscono, rinnovano o estinguono ipoteche o privilegi sui veicoli, anche disciplinati da leggi speciali, nonché degli atti di locazione dei veicoli con facoltà di acquisto e degli atti di vendita con patto di riservato dominio;

b) rilascio della carta del veicolo e delle targhe;

c) riscossione, contabilizzazione e versamento agli enti beneficiari delle imposte e relative addizionali e degli importi dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle operazioni amministrative relative ai veicoli;

d) riscossione, contabilizzazione e versamento agli enti beneficiari della tassa automobilistica di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, all'atto della prima registrazione del veicolo.

Art. 3.

(Documento di proprietà e di circolazione)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi per circolare debbono essere muniti della carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La carta del veicolo riporta i dati tecnico-costruttivi del veicolo, contenuti nell'archivio magnetico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), e quelli di natura giuridico-patrimoniale relativi alla registrazione della proprietà e degli altri diritti sui veicoli, contenuti nell'archivio magnetico dell'ACI di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.

2. La carta del veicolo è rilasciata dagli Uffici provinciali dell'ACI, su richiesta di parte, all'atto della prima registrazione del veicolo e di ogni successiva registrazione delle variazioni della situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 5, comma 3. La carta del veicolo è intestata all'acquirente, con indicazione, nell'ipotesi di vendita con patto di riservato dominio, del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata, o al locatore, nell'ipotesi di locazione con facoltà di acquisto, con indicazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alla responsabilità civile ed amministrativa dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario.

3. Chiunque circola senza avere con sé la carta del veicolo è soggetto alle sanzioni

previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. Le richieste per lo svolgimento delle operazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate su moduli di richiesta semplificati o su supporto magnetico, secondo modalità stabilite dall'ACI con proprio regolamento. Le richieste possono essere presentate dagli utenti presso ciascun ufficio provinciale dell'ACI senza vincoli di competenza territoriale. Le richieste devono essere corredate da uno dei titoli indicati all'articolo 2657 del codice civile. Nel caso di vendita verbale del veicolo, il titolo consiste in una dichiarazione unilaterale del venditore con sottoscrizione autenticata dal notaio.

2. Costituisce condizione di accettabilità della richiesta il versamento da parte del richiedente presso lo sportello unico dell'automobilista, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica, oltre che delle imposte ed addizionali indicate all'articolo 2, degli emolumenti spettanti all'ACI per la registrazione della proprietà dei veicoli, così come determinati ai sensi della tabella Allegato B al decreto legislativo luogotendenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni, nonché dei diritti dovuti alla direzione generale della MCTC ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le operazioni di immatricolazione dei veicoli e per la vendita delle targhe.

Art. 5.

(Prima registrazione del veicolo e successive variazioni)

1. La prima registrazione del veicolo deve essere richiesta dalla parte interessata entro quindici giorni dalla data dell'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto di vendita. L'istanza è corredata dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per i veicoli la cui circolazione è subordinata, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al preventivo rilascio di licenze o autorizzazioni o all'effettuazione di verifiche tecniche presso le strutture della direzione generale della MCTC in ragione della loro specifica destinazione, la comunicazione all'ACI dei relativi dati da parte della stessa direzione generale della MCTC avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 7.

3. Le registrazioni delle variazioni della situazione giuridico-patrimoniale del veicolo successive alla prima registrazione debbono essere richieste dalla parte interessata entro quindici giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. L'atto di vendita è redatto direttamente sulla carta del veicolo. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativamente alle registrazioni dei veicoli usati a favore dei concessionari o di altri operatori commerciali. Nei casi di trasferimenti di proprietà, l'ACI invia comunicazione al venditore dell'avvenuta registrazione della proprietà a favore dell'acquirente.

4. Sono effettuati d'ufficio dallo sportello unico dell'automobilista, sulla base della comunicazioni inviate telematicamente o su supporto magnetico, nel termine di sessanta giorni, fatti salvi i diversi termini stabiliti nei commi successivi, dalle pubbliche amministrazioni che ricevono le dichiarazioni o le denunce degli intestatari o che adottano i provvedimenti di indisponibilità dei veicoli o approvano le variazioni delle caratteristiche tecniche degli stessi, le registrazioni relative a:

a) trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari dei veicoli e variazioni di sede delle società;

b) perdita di possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione e conseguenti ipotesi di rientro in possesso;

c) modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

5. Gli aggiornamenti di cui al comma 4 non comportano il rilascio di una nuova carta del veicolo. Nelle ipotesi di trasferimento della residenza o della sede, l'ACI invia all'intestatario del veicolo un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta del veicolo. Per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli previste dall'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della MCTC aggiornano la carta del veicolo con annotazione delle modifiche approvate e comunicano all'ACI l'aggiornamento relativo al veicolo secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 1.

6. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta del veicolo o anche in una sola delle targhe, l'intestatario, entro quarantotto ore dalla constatazione, ne fa denuncia agli organi di polizia, che ne rilasciano ricevuta valida ai fini della circolazione e ne danno comunicazione all'ACI, in via telematica o su supporto magnetico, nel termine di trenta giorni. Sulla base della comunicazione ricevuta, l'ACI invia all'intestatario il duplicato della carta del veicolo o le nuove targhe e la nuova carta del veicolo. Sino alla ricezione delle nuove targhe è consentita la circolazione del veicolo secondo le modalità previste dall'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La stessa procedura è seguita nell'ipotesi di deterioramento delle targhe che ne renda illeggibili i dati.

7. Le registrazioni relative alla cessazione dalla circolazione dei veicoli per demolizione sono effettuate d'ufficio dallo sportello unico dell'automobilista sulla base di richiesta presentata, nel termine di quindici giorni dalla presa in consegna del veicolo, dai responsabili dei centri di raccolta per la demolizione o di altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei casi di demolizione prevista dall'articolo 215, comma 4, del medesimo decreto. All'atto della richiesta, i predetti soggetti restituiscono all'Ufficio la carta del veicolo, le targhe e copia della dichiarazione di presa in

consegna del veicolo rilasciata all'intestatario o all'avente titolo. L'ACI invia all'intestatario del veicolo, o all'avente titolo, comunicazione dell'avvenuta registrazione. L'inservanza da parte dei responsabili dei centri di raccolta o di altri luoghi di custodia dei veicoli degli obblighi previsti dal presente comma, comporta l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni indicate dall'articolo 103, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. Nei casi di definitiva esportazione all'estero, l'intestatario, o l'avente titolo, deve richiedere all'ACI, nel termine di sessanta giorni, la cessazione dalla circolazione del veicolo, restituendo la carta del veicolo e le targhe. Analogamente l'intestatario o l'avente titolo procede nei casi di distruzione del veicolo. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente comma comporta l'applicazione, nei confronti di chi avrebbe dovuto provvedervi, delle sanzioni indicate dall'articolo 103, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che l'inadempimento non dipenda da causa di forza maggiore nell'ipotesi di distruzione del veicolo.

9. La pubblicità delle informazioni relative ai veicoli registrati nella banca dati ACI ed il rilascio di certificazioni agli utenti sono disciplinati ai sensi degli articoli 17, 22, 23 e 24 del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

Art. 6.

(Contabilizzazione e versamento di diritti ed imposte)

1. Le imposte e le addizionali dovute ai sensi dell'articolo 2 sono contabilizzate e versate dall'ACI, entro cinque giorni dalla riscossione, agli enti beneficiari mediante accredito su conto corrente. Nello stesso termine e con le medesime modalità, sono resi disponibili a favore della MCTC gli importi ad essa spettanti. Restano ferme le modalità ed i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642, e successive modificazioni, relativamente al versamento dell'imposta di bollo.

Art. 7.

*(Collegamenti telematici
tra le pubbliche amministrazioni)*

1. L'archivio magnetico gestito dall'ACI ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e l'archivio magnetico della MCTC sono collegati mediante interconnessioni telematiche, che assicurano l'utilizzo interattivo delle informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli contenute nei rispettivi archivi magnetici e l'aggiornamento in tempo reale degli stessi.

2. Gli standard per l'attivazione dei collegamenti di cui al comma 1 sono definiti d'intesa tra l'ACI e la MCTC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Il sistema informativo dell'ACI è collegato in via telematica con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni. Attraverso tali collegamenti:

a) le pubbliche amministrazioni in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione giuridica dei veicoli provvedono d'ufficio alle relative comunicazioni all'archivio magnetico dell'ACI, nei casi previsti dall'articolo 5;

b) le pubbliche amministrazioni hanno immediata disponibilità delle informazioni di interesse rispetto alle proprie finalità istituzionali.

4. Sino all'attivazione dei collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, le relative comunicazioni possono essere effettuate su supporti magnetici.

Art. 8.

*(Collegamenti telematici con gli studi
di consulenza automobilistica)*

1. Possono essere attivati collegamenti telematici tra gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991,

n. 264, e successive modificazioni, e l'archivio magnetico dell'ACI.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ACI sulla base di criteri attinenti alla idoneità tecnica ed economico-finanziaria degli studi di consulenza automobilistica, definiti d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le modalità e gli *standard* per l'accesso ai collegamenti telematici sono stabiliti dall'ACI. Con proprio regolamento, sentite le stesse associazioni di categoria, l'ACI definisce i servizi ai quali gli studi di consulenza hanno accesso sulla base dei collegamenti telematici attivati ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

(Vigilanza sul servizio)

1. La vigilanza sull'espletamento dei servizi di cui alla presente legge e sulla gestione della banca dati dell'ACI è svolta dal Ministero di grazia e giustizia. Relativamente agli aspetti di ordine fiscale connessi alle operazioni di registrazione, il Ministero delle finanze può disporre ispezioni presso gli uffici provinciali dell'ACI.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme in vigore)

1. Con effetto dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Sono altresì abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque contrarie o incompatibili con la presente legge.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione e d'intesa con l'ACI, sono stabilite le procedure per lo svolgimento delle operazioni previste dalla presente legge, secondo modalità

che assicurino la massima semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti. Con lo stesso decreto è approvato il modello della carta del veicolo.

3. La carta del veicolo è rilasciata, per i veicoli già iscritti nel PRA, in occasione della prima operazione richiesta successivamente alla data stabilita ai sensi del comma 1.

4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 187, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla disciplina sanzionatoria ivi prevista per le ipotesi di inadempimento o di tardivo adempimento degli obblighi inerenti l'immatricolazione, la reimmatricolazione e la registrazione della proprietà e degli altri diritti sui veicoli. Rimangono in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: articolo 93, commi 7 e 8; articolo 94, commi 3, 4 e 5; articolo 102, commi 6 e 7; articolo 180, commi 7 e 8.

5. Restano altresì ferme le disposizioni relative alla circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici, contenute nel Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

